1596 /2010

TRIBUNALE DI TREVISO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso dott.ssa R. Poirè ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1596/2010 R .G. tra

rappresentato e difeso dall'avvocato e con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato come da delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore

Ricorrente

CONTRO

con gli avvocati e ed elettivamente domiciliata presso lo studio come da mandato a margine della memoria di costituzione

E con

con l'avvocato presso il cui studio ha eletto domicilio come da delega a margine della comparsa di costituzione

TERZO CHIAMATO

E con

, con gli avvocati e con domicilio eletto presso

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c0a

INTERVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. , già dipendente della Intercomm in quanto assunto come serigrafista, ha esposto di avere subito un infortunio sul lavoro il 7 marzo 2006 quando, mentre, con l'aiuto di , stava spostando manualmente uno scaffale carico di aste metalliche come gli era stato ordinato dal datore di lavoro , il carico posizionato in modo squilibrato aveva determinato il ribaltamento dello scaffale oggetto di spostamento.

Lo scaffale, nel ribaltarsi, lo aveva colpito alla gamba destra ed al capo ed era stato necessario un intervento chirurgico di "riduzione cruenta ed osteosintesi", residuando un danno biologico del 18% ed una riduzione della capacità lavorativa specifica del 20%.

Il datore di lavoro era responsabile dell'infortunio in quanto la movimentazione di uno scaffale era attività estranea alle mansioni di che non aveva le competenze per la movimentazione di scaffalid i magazzino né (attività estranea alle proprie mansioni di serigrafista) né aveva ricevuto alcuna formazione specifica; inoltre lo scaffale era stato caricato con aste collocate in equilibrio instabile ed era in pessime condizioni di manutenzione in quanto le ruote di cui era munito si bloccavano continuamente rendendo difficoltoso lo spostamento.

Considerati gli esiti invalidanti di cui sopra il datore di lavoro doveva, pertanto, risarcirgli il danno cagionato.

Intercomm ha resistito alla domanda argomentando: -come aveva dichiarato si era offerto spontaneamente di aiutare il collega a spostare lo scaffale, senza avere ricevuto alcun ordine in tale senso da parte del datore di lavoro; -l'infortunio era,quindi, da addebitarsi alla condotta abnorme dell'infprtunato che, spontaneamente, si era attivato per compiere una attività che non era capace di fare, in quanto del tutto estranea alle proprie mansioni.

Il datore di lavoro ha chiamato in causa la propria assicurazione.

ha eccepito la decadenza dell'assicurato dal pagamentod ell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 1° comma c.c. in quanto, invece di date notizia del sinistro all'assicurazione entro nove (cosl elevato pattiziamente il termine di legge) giorni dall'accadimento, o dalla notizia, aveva effettuato la denuncia il 3 novembre 2010, ancorchè il datore di lavoro-assicurato fosse stato convocato dal lavoratore per il tentativo di conciliazone con lettera 30 luglio 2009 e per la seduta del 2 dicembre 2009.

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c0a

Ha eccepito la prescrizione ai sensi dell'art. 2952 secondo e terzo comma c.c.; il termine iniziale di decorrenza della prescrizione –che inizia "dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione"- coincideva, nel caso di specie, con il 30 luglio 2009 o, al più tardi, con il 2 settembre 2009 e, in assenza di atti interruttivi anteriori alal notofica della citazione del terzo in giudizio,la prescrizione era maturata il 30 luglio 2011 o, al più tardi, il 2 settembre 2011.

Nel merito, l'assicurazione ha fatto proprie le difese del convenuto e ha contestato la quantificazione dell'invalidità di cui alla consulenza tecnica di parte attrice.

L' è intervenuta deducendo di avere pagato, con riferimento al sinistro di causa, una somma a titolo di inabilità temporanea al lavoro (dall'11 marzo al 13 settembre 2006) ed a titolo di ricaduta (dal 28 settembre al 14 novembre 2006) e di avere riscontrato un danno biologico pari all'8%, in totale corrispondendo €16.468,48; ha, pertanto, chiesto la condanna della a rimborsargli il costo complessivo dell'infortunio.

La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali richieste e con l'espletamento di CTU medico legale.

2. La effettiva verificazione dell'incidente e la relativa dinamica oggettiva non sono in contestazione, pacifico essendo che è stato colpito dallo scaffale, munito di ruote, che si era rovesciato mentre era in corso l'operazione di scarico- carico di aste metalliche dallo scaffale ad un camioncino (o viceversa, il chè è irrilevante), operazione di carico- scarico effettuata dal magazziniere aiutato dal ricorrente.

Pacifici,quindi, l'incidente e la sua riconducibilità allo svolgimento di mansioni lavorative, è altrettanto certo che le mansioni del ricorrente fossero del tutto estranee alla movimentazione/spostamento di carichi per di più instabili (trattandosi di lunghe aste metalliche da spostarsi da o verso uno scaffale dotato di ruote e,quindi, mobile), così come è certo che il ricorrente non aveva ricevuto nessuna specifica formazione/informazione su come effettuare quel tipo di lavoro, tanto che la difesa del datore di lavoro è incentrata proprio sulla abnormità del comportamento del lavoratore,che individua nell'iniziativa, da lavoratore stesso spontaneamente assunta –secondo la prospettazione-, di svolgere un lavoro rispetto al quale non aveva alcuna abilità o competenza.

Un tanto posto, il magazziniere , sentito come testimone, ha spiegato che, nell'occasione, era stato incaricato di scaricare il camion (o di caricarlo –il teste non ricordava che si trattasse di spostare le aste dallo scaffale al camion o viceversa-), attività, che solitamente svolgeva con l'ausilio di un muletto; nel caso concreto, però, lo scarico veniva effettuato in un posto particolarmente stretto *"e gli stativi che dovevo scaricare erano più*

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c0a

lunghi dei tre metri di spazio che avevo;pertanto non potevo usare il muletto e scaricare da solo era complicato".

E' in tale situazione, dunque, che si è inserito l'apporto fornito dal , apporto che, evidentemente, si appalesava ampiamente utile se non, addirittura essenziale.

In un contesto del genere è irrilevante verificare se avesse ricevuto l'incarico da parte del datore di lavoro di aiutare il collega (come il ricorrente assume, in termini plausibili), o se la richiesta di aiuto fosse pervenuta da (come lo stesso aveva dichiarato in un primo momento all'avvocato del dicendo altresì che era stato il datore di lavoro a chiedergli di rivolgersi, per l'aiuto, a ; versione, anche questa, plausibile) o se (come ha successivamente dichiarato al datore di lavoro, si fosse spontaneamente offerto di aiutare il collega; versione un po' meno realistica delle precedenti, ma non implausibile neppure questa).

Quello che è certo è,infatti, che , spontaneamente o meno, ha aiutato il magazziniere a svolgere un lavoro che questi non poteva (in assoluto, o con sufficiente agevolezza) svolgere da solo per le modalità improprie ed insufficienti con il quale era stato organizzato dal datore di lavoro.

Posto,quindi, che non ha escluso che fosse stato il datore di lavoro a incaricare (in processo il teste ha, ragionevolmente, affermato che "*nessuno mi ha detto di chiedere a di aiutarmi;può essere che l'abbiano detto a lui di aiutarmi, questo non lo so*") e che è verosimile (secondo l'id quod plerumque accidit) che,date le concrete circostanze in cui lo scarico doveva essere effettuato (in uno spazio inferiore alla lunghezza degli stativi), il datore di lavoro avesse incaricato di aiutare il magazziniere, anche qualora si fosse autonomamente attivato, tale condotta non può in alcun modo dirsi abnorme ed imprevedibile perché si sarebbe, in tal caso, solo prestato per il buon esito di una operazione relativa al lavoro che, in assenza del proprio aiuto, non avrebbe potuto essere utilmente compiuta; ed un tanto per una carenza organizzativa imputabile solo ed esclusivamente al datore di lavoro che ben poteva prevedere che l'impossibilità di effettuare lo scarico ad opera di una sola persona avrebbe reso necessario l'intervento di altro lavoratore, senza che sia stato neanche allegata la presenza, e possibilità di intervento, di un terzo lavoratore ancora, dotato di competenze ed abilità sufficienti per compiere il lavoro con la sufficiente sicurezza.

Sussistente la responsabilità del datore di lavoro, la Ctu medico legale espletata ha verificato che l'incidente del 7 marzo 2006 aveva determinato un "trauma cranico non commotivo con ferita lacero-contusa in regione fronto-parietale sinistra" e "frattura trimalleolare della caviglia di destra"", lesioni compatibili con l'entità e la dinamica dell'infortunio.

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c0a

Gli esiti permanenti riscontrati consistono nella cicatrice nella regione fronto-parietale sinistra e nella "ipotonografia muscolare diffusa", nella "tumefazione e rigidità dolente della caviglia destar", nel "lieve deficit dello sciatico popliteo interno di destra".

La rigidità della caviglia destra è stata, dal CTU, determinante una invalidità dell'8-9% , e, considerato anche lo sfumato deficit della gamba destra ed la cicatrice della fronte, il danno biologico è stato, complessivamente, quantificato nel 12%.

Il Ctu ha quantificato la invalidità temporanea in 20 giorni di invalidità totale, 60 giorni di invalidità parziale al 75%, 80 giorni di invalidità parziale al 50% e 60 giorni di invalidità al 25%.

Il Ctu ha, infine, affermato che i postumi permanenti non compromettono il lavoro manuale, rendendo, però, verosimilmente difficoltoso l'espletamento di mansioni che richiedano un protratto stazionamento in ortostatismo o sovraccarico degli arti inferiori; da cui la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 10%.

La CtU è ampiamente e logicamente motivata e essa non può,quindi,-per quanto riguarda le valutazioni mediche- che essere integralmente recepita.

Applicando le tabelle di Milano del 2014 al caso di specie –invalidità permanente del 12% in soggetto di 34 anni al momento dell'infortunio, risulta un risarcimento base di €23.962,93 (punto biologico rivalutato al 2014= €2391,51; moltiplicato per il coefficiente demoltiplicatore 0,835=1996,910; moltiplicato per i punti di invalidità riconosciuti pari a 12=23.962,93).

L'invalidità temporanea calcolata in 100€ al giorno (non essendovi particolarità tali che consentano, o impongano, una maggiore valutazione, nell'ambito della forbice 96-145 di cui alle tabelle di Milano) comporta un risarcimento di €12.000,00.

Non può, invece, seguirsi automaticamente la CTU nella parte in cui ha riconosciuto la riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 10%.

Il CTU afferma che i postumi dell'infortunio non hanno compromesso il lavoro manuale ma che rendono difficoltose le attività da svolgersi in piedi o che comportino sovraccarichi delle gambe, come la movimentazione di pesi o salire le scale.

La difficoltà a svolgere determinate attività, tuttavia, comporta un maggiore affaticamento e disagio ma, di per sé stessa (e così come descritta dal CTU) non determina impossibilità di svolgere una certa attività per l'orario di lavoro ordinariamente previsto, di modo da potersi affermare come provata la riduzione di reddito (ancorchè futura) in cui si sostanzia la nozione

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c0a

di incapacità lavorativa che è, pacificamente, una voce di danno patrimoniale che,come tale, implica una effettiva riduzione del reddito.

A ciò deve aggiungersi che secondo l'insegnamento, reiterato, della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. 15238/2014) " l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (sentenze 25 agosto 2006, n. 18489, 8 agosto 2007, n. 17397, e 21 aprile 2010, n. 9444)" laddove, nel caso di specie, il ricorrente non ha neanche genericamente allegato di non essere stato più in grado di lavorare il numero di ore che lavorava prima dell'infortunio (il ricorrente risulta, per vero, non avere più lavorato da un certo punto in poi, ma nulla è stato dedotto sulla causa della inoccupazione).

In presenza, quindi, di un accertamento peritale espresso in termini non convincenti e dell'assenza di deduzioni in tema da parte del ricorrente, si ritiene che l'incapacità lavorativa specifica non sia stata provata.

Peraltro la difficoltà a mantenere la posizione eretta riferita dal CTU riferita ad una persona che, con ogni verosimiglianza, svolge, ed è destinata a svolgere, attività lavorative eminentemente pratiche, che, ragionevolmente, richiedono tempi sensibili in posizione eretta, costituisce una causa di disagio psico-fisico che rileva ai fini della concreta intensità del danno biologico, comportando la opportunità di aumentare l'importo minimo come sopra calcolato in base alle tabelle di Milano in misura del 30%; da cui il risarcimento per il danno biologico permanente risulta pari ad €31.151,83.

Dall'ammontare del risarcimento del danno biologico va detratta la somma di €6321,50 corrispondente a quanto corrisposto, a titolo di danno biologico, dall'Inail secondo i prospetti di liquidazione trasmessi dall'ente.

3. Quanto alla domanda di manleva si osserva quanto segue.

E' indiscusso che l'assicurato, pur a conoscenza del sinistro quantomeno dalla data in cui aveva dichiarato di non voler comparire davanti alla Commissione della DPL per il tentativo di conciliazione promosso dal lavoratore (ossia, dall'1 dicembre 2009) ,ha per la prima volta denunciato il sinistro il 4 novembre 2010.

E', altresì, documentato che il contratto di assicurazione concluso tra le parti prevede, alla clausola 11, che la denuncia all'assicuratore deve essere effettuata entro 9 giorni dalla conoscenza dei fatti (o 10 giorni nel caso di domanda del lavoratore in ipotesi di responsabilità civile verso i prestatori; ma non ha in alcun modo invocato detta disposizione) e

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c0a

che,quindi, l'obbligo generalmente vigente per ogni assicurato ai sensi dell'art. 1913 c.c. è stato ribadito, in senso migliorativa nel contratto individuale, sottoscritto dall'assicurato che ha, altresì, apposto la sottoscrizione aggiuntiva di cui all'art. 1341 c.c. proprio in relazione alla clausola 11.

Così dimostrato che l'assicurato fosse a conoscenza dell'obbligo di effettuare la denuncia una volta venuto a conoscenza del sinistro, e della volontà del lavoratore di invocare la responsabilità datoriale, è documentalmente di nuovo provata la conoscenza del sinistro, e della volontà del lavoratore di procedere nei confronti del lavoratore, come risulta dalla convocazione davanti alla commissione della DPL e dalla espressa comunicazione di non volervi presenziare, documenti, questi, che collocano la piena conoscenza quantomeno nel dicembre 2009.

A fronte della dimostrazione della conoscenza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di comunicazione e della sussistenza dei presupposti per la concretizzazione dell'obbligo, la mancata presentazione della denuncia per undici mesi non può che essere, logicamente, interpretata come volontà di non presentarla; si tratta,invero, di un contegno omissivo che, di per sès tesso, non è diversamente spiegabile e eventuali ragioni diverse non sono state addotte dall'assicurato, che è l'unico soggetto che poteva esserne a conoscenza.

Da quanto sopra deriva la fondatezza della eccezione di decadenza ex art. 1915 c.c.

E', infatti, consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui *"affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente - con conseguente perdita del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915 c.c. - all'obbligo imposto dall'art. 1913 c.c. di dare avviso del sinistro all'assicuratore - la cui ratio risiede nell'esigenza di portare l'assicuratore in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno, prima che possano disperdersi eventuali prove e indizi - non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'indicato obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo"* (Cass.5435/2005 cui sia le precedenti che le successive sono conformi) e, nel caso in questione, non si vede come possa negarsi la prova (storica nel primo caso, logica nel secondo) sia della conoscenza dell'obbligo che della volontà di non osservarlo.

E',infine, da accogliersi la domanda proposta dall' domanda rispetto alla quale il datore di lavoro si è difeso assumendo la mancanza di propria responsabilità, secondo una prospettazione risultata, come sopra detto, infondata, senza alcuna altra contestazione.

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c0a

Dalla documentazione prodotta dall' o risulta che l'esborso complessivamente sostenuto è pari, in capitale, ad €16.486,48; il CTU ha ritenuto la congruità del periodo di assenza dal lavoro indennizzato dall'.

Parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 20 aprile 2015; la condanna alle spese, a carico del resistente soccombente,va pertanto effettuata a favore dell'Erario e la liquidazione si effettua tenuto conto dell'attività svolta successivamente all'ammissione (fase di studio, avendo l'odierno difensore assunto l'incarico in momento sostanzialmente coevo all'ammissione; fase istruttoria, tenuto conto che l'assunzione delle prove orali è avvenuta anteriormente; fase di decisione), applicati i parametro in base allo scaglione determinato dal deciso ed applicata la riduzione del 50% prevista dalla legge.

A carico di vanno, altresì, poste le spese sostenute dall' e dall'assicurazione, stante il principio della soccombenza; liquidazione che si effettua in dispositivo e, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in concreto dalle diverse parti ed alla luce dei parametri di legge.

Le spese di CTU –che si liquidano con separato provvedimento- vanno poste a carico del convenuto soccombente.

Le spese di CTP di parte ricorrente non possono essere poste a carico del soccombente, non essendovi la prova dell'esborso come richiesto da Cass.2605/2006.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda rigettata

Condanna al pagamento di €36.830,33 oltre rivalutazione dal 2014 ed interessi sulla somma devalutata alla data della domanda ed annualmente rivalutata, dalla domanda al saldo, a favore del ricorrente ;

Condanna al pagamento di €16.468,48 oltre interessi dalla domanda al saldo a favore dell' ;

Rigetta la domanda proposta da nei confronti di

Condanna Intercomm s.r.l. al pagamento delle spese processuali sostenute dalle altre parti che liquida in €2750,00 oltre oneri di legge quanto al ricorrente , €4407,5 oltre oneri di legge quanto a €2600,00 oltre oneri di legge quanto a disponendo che l'importo quantificato in relazione alle spese sostenute dal ricorrente venga pagato all'Erario .

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c0a

Pone le spese di CTU a carico del resistente in via definitiva.

Treviso, 14 luglio 2016

Il Giudice

Firmato Da: POIRE' ROBERTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c0a